



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 201 / 2021

OGGETTO: LIMITAZIONI PROVVISORIE ALLA VIABILITA' IN VIA MAZZINI NEL TRATTO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MONTE GRAPPA E L'INTERSEZIONE CON VIA BRAIA PER LA REALIZZAZIONE DEL RIPRISTINO STRADALE PROVVISORIO A SEGUITO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta del 23/06/2021 prot. n. 39565 integrata il 07/07/2021 prot. n. 42913, presentata dal Legale Rappresentante dell'Impresa "IMPLENIA SRL con sede in Torino via San Quintino 40", tendente ad ottenere divieti e limitazioni alla viabilità per la realizzazione del ripristino stradale provvisorio a seguito di allacciamento del fabbricato sito in Via Mazzini 37.

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l'art. 25 comma 2, dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5, 6, 7 del "Codice Della Strada" D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

ORDINA

di Istituire,

**ad avanzamento lavori e secondo le strette necessità derivanti dalle esigenze di cantiere,
dalle ore 13:00 alle ore 17:00 del giorno 14/07/2021 e
dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del giorno 15/07/2021
in Via Mazzini,
nel tratto tra l'intersezione con Via Monte Grappa e intersezione con Via Braia
(intersezioni escluse),
il divieto di transito veicolare
(esclusi i mezzi operativi dell'impresa esecutrice dei lavori).**

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione, dal D.M. 10 Luglio 2002 e dalle norme complementari per la posa della segnaletica e presegnaletica diurna e notturna e per la sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali;

Di prevedere adeguata segnaletica di cantiere, nelle vie oggetto della presente ordinanza, a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza e indicante tempi di realizzazione dei lavori ed adeguati segnali di preavviso utili ad evitare la congestione del traffico, individuando percorsi alternativi;

Posizionare presegnaletica AD ALTA VISIBILITÀ al fine di indirizzare il traffico su percorsi alternativi;

Di adottare ogni misura di sicurezza al fine di preservare l'incolumità dei pedoni e di assicurarne il passaggio protetto rispettando le norme vigenti in materia di sicurezza;

Di consentire limitatamente alle possibilità tecniche e all'avanzamento dei lavori, l'accesso ai passi carrai da parte dei cittadini residenti nelle suddette strade, che dovranno transitare sempre scortati e accompagnati da apposito personale moviere appiedato;

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ad avvenuta ultimazione dei lavori a cura e spese della società richiedente o della ditta esecutrice dei lavori;

Di provvedere al ripristino della viabilità nelle ore non coperte dalla presente ordinanza; quindi di provvedere al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, prima della normale riapertura della strada a lavori ultimati secondo tutte le disposizioni di legge vigenti in materia ed alle ordinanze comunali in vigore prima dell'inizio dei lavori;

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso per il periodo sopra richiesto;

AVVERTE

Che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al DPR n. 119 del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni può essere presentato ricorso al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.

/fc

Li, 07/07/2021

IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)